

## **Sequestro preventivo e oscuramento della pagina Facebook con post diffamatori.**

di *Rosario Andrea Mirante*

A seguito dell'ordinanza di rigetto, con cui il Giudice delle indagini preliminari ha espresso formale diniego all'istanza di dissequestro nei confronti di Facebook Ireland Ltd., parte terza rispetto al procedimento in corso nei confronti di L.A., la società per mezzo del proprio difensore ha proposto appello avverso tale ordinanza. In sintesi in data 4 luglio il G.I.P. rigettava la suddetta istanza proposta avverso il decreto che disponeva il sequestro preventivo che richiedeva la rimozione della Pagina Facebook e del Gruppo Facebook a causa di alcuni *post* ivi presenti e considerati diffamatori ai danni della giornalista B.S., dipendente di un quotidiano locale e persona offesa del procedimento pendente nei confronti del suddetto indagato per i reati di diffamazione aggravata e minaccia. Nel provvedimento sono stati confermati gli assunti contenuti nel decreto del 8 marzo 2016 (in commento in questa rivista da [Meazza](#)). Preliminarmente è stato sottolineato, in punto di ammissibilità, che la società istante “*era priva di attuale e concreto interesse alla revoca parziale del sequestro*” posto che sia la Pagina che il Gruppo Facebook “*tornerebbero nella disponibilità non dell'istante ma delle persone che- tramite la piattaforma Facebook-hanno creato e gestiscono tali luoghi virtuali*”. Inoltre, nel merito, il giudice di prime cure evidenzia, anche a voler ritenere l'ammissibilità che “*il mantenimento del sequestro sui soli posts sarebbe idoneo ad impedire che siano aggravate o protratte le conseguenze dei reati già consumati, ma non ad impedire la commissione di ulteriori analoghi fatti delittuosi, poiché i beni tornerebbero nella libera disponibilità - tra gli altri - di coloro che hanno posto in essere i fatti per cui il sequestro è stato originariamente disposto*”.

Nell'atto di appello la società impugnante ritiene infondate le affermazioni esposte dal giudice delle indagini preliminari. In via preliminare il difensore insiste sulla legittimazione attiva rispetto all'istanza di revoca del sequestro ex art. 321 c.p.p.

Sulla scorta di quanto già statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., SS.UU. 31022 del 2015) il difensore appellante rileva che la disciplina di cui all'articolo 321 c.p.p. è applicabile al sequestro di dati informativi e in particolare “*il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche diffuse sul web implica un intervento sul prestatore di servizio (internet service provider), perché impedisca l'accesso al sito o alla singola pagina ovvero disponga il blocco o la cancellazione del file incriminato; tanto comporta inevitabilmente l'inibitoria di una determinata attività gestita dallo stesso internet provider*”. In questo senso nel caso di specie, Facebook Ireland Ltd. gestisce e controlla il servizio Facebook, che comprende anche l'attività di fornitura di *hosting provider*; la società risulta essere destinataria del

provvedimento di sequestro preventivo nella parte in cui viene formulata l'inibitoria all'accesso a detto spazio virtuale del *social network*.

Sulla scorta di dette circostanze il difensore rileva che la società Facebook Ireland Ltd., quale destinataria del decreto di sequestro, è dunque parte interessata del provvedimento, alla stessa stregua di un titolare o detentore di beni oggetto di sequestro tradizionale. In questo senso si contesta quanto affermato nel provvedimento impugnato, sempre in punto di ammissibilità, ossia che, qualora la pagina e il gruppo fossero dissequestrati, questi tornerebbero non già nella disponibilità dell'*internet provider*, bensì alle persone che gestiscono questo spazio nella piattaforma virtuale del famoso *social network*.

Per questi motivi l'istante contesta l'assunto sostenuto dal Giudice nell'ordinanza appellata sulla carenza di legittimità attiva in punto di istanza di revoca del sequestro ex art. 321 c. 3 c.p.p., ma d'altro parte, *Facebook*, quale ISP, è titolare dell'interesse ad agire e in concreto a difendere la libertà di espressione dei propri utenti.

In punto di fondatezza del ricorso l'appellante ha altresì sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe avallato nell'ordinanza di rigetto ragioni incongruenti con le esigenze cautelari esposte nel decreto. I quest'ultimo sarebbe stato messo in rilievo il pericolo di reiterazione del reato di diffamazione, ma esclusivamente il rischio di aggravamento o protrazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, che sarebbero intrinsecamente collegate con la permanenza delle affermazioni scritte sui gruppi Facebook. Diversamente nell'ordinanza impugnata, secondo la difesa, avrebbe messo in rilievo ulteriori esigenze cautelari, quali l'idoneità dell'oscuramento delle pagine in oggetto "ad impedire la commissione di ulteriori analoghi fatti delittuosi". In questo senso sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, laddove si è proceduto ad integrare nella succitata ordinanza il fondamento dell'originario decreto.

Ad ogni ben vedere non si ravvedono a dire dell'istante alcun pericolo di agevolazione della commissione di altri reati, sulla scorta del fatto che i *posts* diffamatori rappresentano un numero esiguo rispetto al resto dei commenti presenti all'interno dello spazio virtuale. In questo senso sembrerebbe che l'intrinseca attitudine all'agevolazione di nuove condotte criminose della stessa specie o indole deriverebbe dalla struttura e dai temi della pagina e del gruppo, da riconoscere nell'oggetto di questi spazi di condivisione ossia quale luogo di aggregazione di persone di credo e fede musulmana. In questo senso, argomenta la difesa, il decreto di sequestro dovrebbe essere volto ad inibire solo ed esclusivamente i *posts* con contenuti illeciti e quindi rivolto ai soggetti che li hanno postati.

A quest'ultimo riguardo si annovera tra le fonti che avvalorano la tesi difensiva il c.d. decreto *E-commerce* (d.lgs. 70 del 2003) e in particolare gli artt. 16 e 17, ove si dispone che gli *hosting provider*, e in generale i fornitori di *internet service provider*, non ricoprono alcuna posizione di garanzia in funzione del monitoraggio dei contenuti che gli stessi ospitano. A questo punto si aggiunge, tuttavia, che di recente la Cassazione ha riconosciuto un vero e proprio obbligo di rimozione in

capo ai gestori dei siti internet, di ogni contenuto potenzialmente offensivo pubblicato dagli utenti e di cui il gestore sia venuto a conoscenza (Cass. pen., Sez. 5 n. 52946 del 2016, in commento in questa rivista da [Miglio](#)).

In conclusione la difesa ritiene che le esigenze cautelari sarebbero soddisfatte dall'oscuramento dei *posts* asseritamente diffamatori e minacciosi, laddove l'oscuramento nel complesso dell'intera pagina e de gruppo interessati sarebbe da considerare quale ingiustificata compressione della libertà di iniziativa economica. Ne consegue che la domanda dell'istante consiste nel parziale annullamento dell'ordinanza impugnata e nella revoca del sequestro occorso nei confronti dell'intero spazio virtuale in cui sono emersi i commenti in oggetto.

Per i seguenti motivi il Tribunale di Reggio Emilia rigetta l'appello nell'interesse di Facebook Ireland Ltd. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di parziale dissequestro parziale, confermandone la decisione.

In punto di legittimazione attiva non è stato condiviso dal Tribunale in funzione di Giudice d'appello l'assunto della difesa in merito all'interesse attuale e concreto della società al dissequestro. Secondo il dettato di cui all'articolo 322 *bis*, si dispone che, sono legittimati ad appellare le ordinanze in materia preventiva: l'imputato, il suo difensore, il PM, le *“persone alle quali le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione”*. Alla possibilità di interloquire ai fini del dissequestro è strettamente correlato il vantaggio immediato e diretto derivante dalla disponibilità dell'oggetto di cui è titolare il terzo interessato. In questo senso il Collegio non ha ravvisato gli estremi per inquadrare in detta figura l'istanza dell'appellante. In particolare, secondo il Giudici del Tribunale di Reggio Emilia *“Facebook Ireland pur essendo titolare del servizio e gestore di tale servizio in favore dei destinatari del servizio stesso e pur essendo titolare di diritti connessi a tale posizione, non può essere considerata, nell'ipotesi di sequestro preventivo di pagina o gruppo Facebook, la persona alla quale le “cose sono state sequestrate”, posto che tale condizione si realizza solo nell'ipotesi in cui la persona abbia una effettiva disponibilità di ciò che ha costituito oggetto del vincolo reale, che si concretizza – nel caso di sequestro di pagine web o siti internet – nella possibilità di gestire in concreto quella pagina o quel sito, avendone il potere di gestione e di amministrazione”*. D'altra parte il necessario intervento della società di gestione (*internet service provider*) per l'esecuzione del sequestro, pur postulando la circostanza che la società istante sia effettivamente destinataria delle prescrizioni imposte dal Giudice delle indagini preliminari, non attribuiscono alla società alcun interesse al fine dell'istanza di revoca. Tale assunto è fondato sulla medesima disciplina di cui al d.lgs. 70 del 2003 che esclude la responsabilità delle società esercenti attività di *hosting provider* (o di *internet service*) e dispone che l'autorità pubblica possa esigere dal prestatore del servizio l'inibizione delle condotte illecite occorse nel proprio spazio Web. In questo senso, l'esclusione della responsabilità della società di informazioni fonderebbe il giudizio sull'interesse ad agire della medesima nei casi di intervento dell'autorità giudiziaria o amministrativa. A tal proposito, argomenta il Collegio, riprendendo le

Sezioni Unite sopra dette, l'imposizione consiste nell'attivarsi per impedire l'accesso alla specifica risorsa telematica incriminata, chiarendo come *"nell'ambito del mondo digitale, il sequestro preventivo, ove ne ricorrano i presupposti, investe direttamente la disponibilità delle risorse telematiche o informatiche d'interesse, equiparate normativamente a "cose", e ridonda, solo come conseguenza, anche in inibizione di attività, per garantire concreta incisività alla misura"*. In questo senso l'inibitoria rappresenta *"un elemento accessorio della cautela reale"*, sottolinea il collegio, di talché ne deriva la sostanziale carenza d'interesse per la società d'informazione ai fini dell'appello del provvedimento in materia cautelare reale.

Pur avvalorando la dichiarazione di infondatezza del primo giudice sotto quest'ultimo profilo, il Collegio conferma altresì l'intero provvedimento impugnato anche sotto il profilo del secondo motivo di appello.

In questo senso il Tribunale riconosce che, del tutto legittimamente, il Giudice per le indagini preliminari in sede di rigetto ha motivato il provvedimento rilevando che il mantenimento del sequestro sui soli commenti negli spazi virtuali interessati sarebbe stato idoneo ad impedire l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze dei reati consumati, ma non ad impedire la commissione di ulteriori fatti criminosi della stessa specie o indole, in ragione del fatto che il bene sequestrato tornerebbe nella disponibilità di coloro che hanno posto in essere i fatti di cui all'imputazione. A questo proposito, secondo il Collegio, l'asserita lesione del principio del contraddittorio non sarebbe pertinente, posto che il contraddittorio è al più garantito in sede di gravame e che il GIP avrebbe proceduto non già a modificare ma a specificare le esigenze cautelari a fondamento dell'originario sequestro che, anche ad avviso del Tribunale in funzione di Giudice d'appello, è confermato con il rigetto dell'istanza.